

## **Le pubbliche amministrazioni di fronte alla legge sull'equo compenso**

Tra le novità di fine anno, va segnalata la legge sull'equo compenso (la 172/2017, che ha convertito con modifiche il decreto legge 148/2017).

Essa stabilisce che il compenso si considera equo "*quando risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri ...*" (cfr. art. 19 quaterdecies, co. 1).

Posta originariamente per la tutela degli avvocati nei confronti di clienti forti (banche, assicurazioni e grandi imprese), la nuova norma, nel corso del suo iter di formazione, è stata estesa a tutti i professionisti (cfr. co. 2).

E, con una (corretta) aggiunta al testo originario del d.l., si è previsto che il principio dell'equo compenso debba venire garantito anche dalle pubbliche amministrazioni, quantomeno per gli incarichi conferiti dopo la nuova legge.

Non è chiaro, in realtà, né quando un compenso sia equo, né quale sia il rapporto tra equo compenso e parametri. La nuova disciplina si limita infatti a stabilire che l'equo compenso va determinato "tenuto conto" dei parametri.

Però in qualche modo la nuova disciplina si avvicina alla reintroduzione di minimi tariffari (è così è stata infatti intesa e criticata dall'Antitrust). Peraltro, se per lungo tempo si è detto che i minimi tariffari fossero incompatibili con l'Europa, invece non lo sono (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 8.12.2016 C 532-538/2015). Ciò non è contraddetto dalla sentenza della Corte 23.1.2017 C 427-428/16, pur qualificata nelle notizie di prima lettura come condanna dei minimi tariffari inderogabili degli avvocati; al contrario, essa legittima le tariffe fissate nel rispetto di criteri di interesse pubblico dai poteri pubblici (e non da operatori privati).

In ogni caso, la nuova disciplina impedisce che le pubbliche amministrazioni continuino ad affidare incarichi sulla base di pure e semplici gare al massimo ribasso, perché l'esito di tali gare ben può essere un corrispettivo "iniquo", comportando così una violazione dell'obbligo di legge.

Il tema dell'equo compenso si collega evidentemente a quello delle regole che le pubbliche amministrazioni devono seguire nel conferimento di incarichi.

Sul punto - come noto - il Consiglio di Stato (con il parere 2109/2017) ha ora "bloccato" lo schema di linee guida Anac sugli incarichi legali, che erano nel senso di applicare la normativa sugli appalti, e ha individuato una componente fiduciaria ineliminabile.

Ma, se resta aperta e problematica la questione relativa alla natura della prestazione dei servizi legali e della applicabilità o meno del codice appalti, l'odierna disposizione di legge produce già effetti diretti assai rilevanti.

Padova, 20 dicembre 2017

Avv. Stefano Bigolaro

Per [www.italiaius.it](http://www.italiaius.it)